

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCHISIO, MONTAGNANI MARELLI, FRANCAVILLA, GOMEZ D'AYALA e VACCHETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1963

Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella terza legislatura su iniziativa dei Ministri dell'industria e del commercio, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, venne presentato un disegno di legge avente per finalità la concessione, per i produttori agricoli diretti, della facoltà di vendere direttamente al pubblico, e cioè al dettaglio, i propri prodotti anche al di fuori della propria abitazione o del proprio fondo, senza munirsi dell'apposita licenza prevista dalle leggi in vigore per le vendite in forma ambulante.

La necessità ed opportunità del provvedimento derivava dalla constatazione del sempre più frequente verificarsi di una ricorrente ed artificiosa carenza di prodotti agricoli sui mercati e per il consumo, accompagnata ovviamente da un sempre crescente divario tra i prezzi alla produzione ed al consumo. Si intendeva cioè, e l'allora Presidente del Consiglio onorevole Fanfani si era pubblicamente impegnato in tal senso, limitare per quanto possibile il noto fenomeno ricorrente della abbondanza temporanea di prodotti alla produzione e della carenza al consumo con conseguente squilibrio artificioso dei relativi prezzi ed indub-

bio danno per i produttori ed i consumatori. La necessità di correggere e limitare questo fenomeno era stata avvertita anche dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Il disegno di legge, che ha avuto un *iter* abbastanza lungo, presentava, nel testo originale, e come è ovvio che possa accadere, formulazioni e imitazioni tali per cui se approvato così com'era, non avrebbe probabilmente risposto concretamente alle stesse intenzioni dei proponenti. Il testo venne perciò lungamente esaminato e discusso, anche con l'ausilio di una apposita Sottocommissione incaricata di preparare un testo nuovo da proporre alla 9ª Commissione del Senato in sede deliberante, e fu appunto durante questo lungo esame preliminare che si ebbe modo più volte di constatare la divergenza di vedute fra i legislatori, di ogni corrente, ed i funzionari ministeriali chiamati *ad consulendum*: questi ultimi infatti sostenevano la necessità di concedere l'autorizzazione alla vendita al pubblico solo se il produttore od i produttori disponevano di locali (negozi) o chioschi fissati

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilmente al suolo; i legislatori invece ritenevano giustamente che una tale limitazione ed imposizione avrebbe praticamente resa inefficace la legge.

La tesi dei legislatori, fatta propria del resto anche dal Governo per bocca del Sottosegretario onorevole Gaspari, venne illustrata dal relatore e dai commissari ed alla fine ovviamente prevalse con le necessarie modifiche o precisazioni nel testo nuovo divenuto poi legge.

Basta all'uopo rifarsi al testo stenografico della discussione (vedi Resoconto del 20 dicembre 1962 - 59ª seduta in sede deliberante della 9ª Commissione): il relatore onorevole Guidoni dice: « ... soprattutto è apparsa inadeguata la norma fondamentale del disegno di legge secondo la quale la facoltà di vendere direttamente i prodotti agricoli veniva concessa a quei coltivatori che l'avessero esercitata in sede stabile in appositi locali, in chioschi o banchi ... »; ed ancora: « ... la Sottocommissione è del parere che sia preferibile adottare un altro criterio, che è quello di fare esercitare la vendita del prodotto in appositi mercati, lasciando all'autorità comunale il compito di fissare i luoghi dove i produttori agricoli possono procedere alla vendita al dettaglio della loro merce. In tal modo l'accesso alla vendita sarà facilmente consentito a tutti i produttori " e non solo a coloro che siano in grado di procurarsi fondi o chioschi "... »; il Sottosegretario Gaspari nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 1, così commenta e motiva la dizione del terzo comma: « ... le leggi vigenti infatti regolano con norme particolari la vendita delle " carni ", che devono essere vendute in locali fissi e con determinate garanzie, e quella del " latte "; implicitamente, quindi, anche il Sottosegretario ribadiva il concetto che, all'infuori della carne e del latte, non occorre locali fissi per la vendita dei propri prodotti.

Ancora: durante la discussione dell'articolo 3 (che è il più importante, ai nostri fini) il Sottosegretario Gaspari così si esprimeva: « ... l'autorizzazione (del Sindaco) corrisponde ad un diritto concesso, per cui l'amministratore può solo ricercare se sussistono o meno le condizioni previste dal-

l'ultima parte dell'articolo cioè la certezza del diritto di avere l'autorizzazione »; « ... come ultima cosa importante ( è sempre il Sottosegretario che parla) abbiamo pensato di abolire i negozi, i locali fissi, in quanto si è considerato che il produttore vero difficilmente può mettere in piedi un negozio ... »; ancora: sempre nella discussione dell'articolo 3, esaminando la dizione nuova proposta dalla Sottocommissione (« ... e dei " modi " in cui si intende effettuarla, permanentemente o meno, in banchi o chioschi fissi in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita ... »), il relatore Guidoni si preoccupa affinché con quella dizione « non si possa poi ( in sede interpretativa) ritornare alla formula precedente, nel senso cioè di dover effettuare la vendita in luoghi fissi ... »; il Presidente della Commissione precisa allora che la parola « modi » si riferisce alle altre « permanentemente o meno » le quali significano fisso o ambulante; alla fine il Presidente stesso riassumendo tutte le osservazioni, proposte e preoccupazioni circa le possibili distorsioni interpretative, propone di sostituire nel terzo comma dell'articolo 3 (nel testo della Sottocommissione) le parole: « permanentemente o meno in banchi o chioschi fissi », le altre: « se permanentemente o meno e se in posti stabiliti dall'autorità comunale ». Questo testo è stato approvato ed è divenuto legge dello Stato. Il legislatore ha voluto quindi espressamente togliere dal testo della legge perfino le parole: « banchi o chioschi fissi » (che ancora erano rimaste nel testo della Sottocommissione), sostituendole con le altre: « in posti stabiliti dall'autorità comunale ». Il concetto di negozio, chiosco o banco fisso è totalmente sparito dal testo approvato, restandovi sostituito dall'altro: « in posti stabiliti dall'autorità comunale », immesso al solo fine di permettere che « in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita ».

Per quanto concerne il concetto di « sede stabile » esso è invece rimasto nel titolo della legge soltanto perchè aderente alla intenzione del legislatore di permettere la vendita (appunto al fine soltanto di indi-

viduare il luogo di vendita) in « posti » prestabiliti, e non in forma girovaga continuata, libera da ogni limitazione o indicazione di località.

È del tutto evidente quindi, che, anche restando soltanto alla pura lettera della legge, così come è stata approvata, nessun equivoco doveva essere possibile; comunque, in caso di perplessità qualsiasi, bastava rifarsi al testo stenografico della discussione per eliminare qualsiasi possibilità di dubbio: per il produttore diretto, con la nuova legge, non era necessario avere negozi o chioschi fissi per poter vendere al pubblico. Questa era stata la volontà dei legislatori, ma non era quella dei funzionari ministeriali interessati: all'atto pratico è prevalsa, finora, quella dei funzionari. Infatti: durante la passata stagione delle pesche, prodottosi il depreco e ricorrente fenomeno della enorme differenza nel prezzo e nella disponibilità delle pesche alla produzione ed al consumo, un consorzio piemontese fra coltivatori diretti avanzò domanda al Sindaco di Torino, in base alla legge in questione, onde poter vendere le proprie pesche direttamente al pubblico torinese; trascorsi abbondantemente i quindici giorni di cui all'articolo 4 della legge, finalmente il Sindaco di Torino, più volte sollecitato, rispose negativamente in base ad una « circolare » del Prefetto di Torino con cui si stabiliva che la vendita poteva avvenire soltanto in appositi locali, chioschi, baracche e simili fissati stabilmente

al suolo e ciò ... in base alla legge che abbiamo sopra esaminato (che dice però tutto l'opposto). Il collega Marchisio, interessato in merito dai produttori, presentò una interrogazione all'attuale Ministro dell'industria e del commercio segnalando la palese violazione della legge, ma il Ministro (o chi per esso) ha ora risposto in questi termini: « ... si ritiene che la dizione " in appositi locali " o quanto meno in chioschi, baracche e simili fissati stabilmente al suolo " contenuta nella circolare è del tutto appropriata per definire la sede stabile; d'altra parte non esiste alcun dubbio che, per poter beneficiare della legge in questione, i produttori agricoli debbano disporre di appositi locali per esercitare l'attività commerciale ».

Onorevoli colleghi, come appare da quanto sopra esposto, con una semplice circolare si è distorta ed elusa la *mens legis* e si è praticamente resa inoperante la precisa ed esplicita volontà del legislatore. Ora, poichè è pacifico che le leggi possono soltanto essere modificate dai legislatori e fintanto che esistono debbono essere rispettate ed applicate, da chiunque, si è ritenuto opportuno ribadire, sotto forma di interpretazione autentica cogente, la volontà e la finalità del legislatore.

Siamo certi pertanto che, trattandosi anche di una questione di principio, i colleghi senatori vorranno rapidamente approvare queste norme interpretative della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le parole « sede stabile » di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.